

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

N. 203-29446/2014
emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE N. 181-33159/2011 DEL 20/09/2011 E S.M.I.: **MODIFICA NON SOSTANZIALE**
SOCIETÀ: **C&G AMBIENTE S.R.L.**

SEDE LEGALE: VIA TORINO 22 - COMUNE DI ROASIO (VC)

SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ RIVALTERO - COMUNE DI CARAVINO

P.IVA:02356180022

POS: n. 020331

Il Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, la Provincia di Torino ha rilasciato l'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/20065 e smi, relativa alla discarica per rifiuti inerti sita in località Rivaltero, nel Comune di Caravino. L'autorizzazione prevede lo smaltimento di rifiuti per i quali, come da disposizioni normative (Decreto del 27/09/2010), non sono necessarie verifiche analitiche preventive, di rifiuti che devono rispettare i limiti previsti dalle disposizioni normative e di rifiuti per i quali sono stati derogati i limiti previsti dalla medesima norma, possibilità di deroga prevista dalla legge.

In data 19/06/2013, con nota datata 08/05/2013 (prot. prov.le n. 110948/LB7/GLS del 20/06/2013), la società C&G Ambiente s.r.l. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione chiedendo:

- l'integrazione dei rifiuti autorizzati in discarica con 19 nuove tipologie di rifiuti ed applicazione ai suddetti delle deroghe già rilasciate
- l'estensione delle deroghe già rilasciate ai rifiuti identificati dal codice CER 161104 *altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101 e codice CER 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161105*, già autorizzati, per i parametri antimonio e fluoruri.

Con nota protocollo n. 117363/LB7/ML del 02/07/2013, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento.

Con nota protocollo n. 127188/LB7 del 18/07/2013, la Provincia di Torino ha chiesto al Comune di Caravino e all'ARPA Dipartimento di Torino il parere sulla richiesta di modifica effettuata dalla società. Contestualmente è stato richiesto alla società di trasmettere le analisi indicate nella Relazione Tecnica Descrittiva allegata all'istanza, ma non presenti.

Con nota protocollo n. 3143 del 08/08/2013, il Comune di Caravino ha comunicato, solo alla Provincia di Torino, che il parere sarebbe stato trasmesso solo a seguito delle valutazioni da parte della Provincia stessa, che tenessero conto delle caratteristiche dei rifiuti, dell'impatto sulla popolazione e delle ripercussioni sul recupero del sito (es. fenomeni di assestamento).

In data 10/10/2013 (prot. prov.le n. 170160/2013 del 11/10/2013), sono pervenute da parte della società C&G Ambiente s.r.l. le analisi richieste con nota prov.le del 18/07/2013, relative esclusivamente al rifiuto identificato dal codice CER 161104 *altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101*.

Con nota protocollo n. 97094 del 24/10/2013, l'ARPA Dipartimento di Torino ha comunicato la possibilità di integrare l'autorizzazione con i codici CER richiesti con limitazioni, ma per il rilascio delle deroghe ha richiesto ulteriori informazioni. Per il rifiuto identificato dal codice CER 161104 ha comunicato che sono ammesse le deroghe per i parametri antimonio e fluoruri.

Con nota protocollo n. 192799/LB7 del 18/11/2013, la Provincia di Torino ha trasmesso alla società C&G Ambiente s.r.l. la comunicazione dell'ARPA Dipartimento di Torino, chiedendo di trasmettere le informazioni richieste al fine di rilasciare le deroghe richieste.

Con nota datata 18/12/2013 (prot. prov.le n. 214285/2013 del 19/12/2013), la società C&G Ambiente s.r.l. ha chiesto una proroga per la trasmissione delle ulteriori informazioni richieste dall'ARPA Dipartimento di Torino.

Con nota datata 20/01/2014 (prot. prov.le n. 9536/2014 del 20/01/2014), la società C&G Ambiente s.r.l. ha trasmesso le informazioni richieste. Nella nota la società ha comunicato che non sono necessarie le deroghe richieste su due codici CER (*101103 scarti di materiali in fibra a base di vetro e 101201 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico*) in quanto già autorizzati, mentre ha definito, per i rimanenti 17 nuovi rifiuti e per singolo CER, i parametri per i quali si richiede la possibilità di utilizzare i limiti già derogati. Su certe tipologie di rifiuti la società ha chiesto di derogare tutti i metalli, con particolare riferimento ad alcuni analiti. La società ha inoltre implementato le richieste di deroga già indicate nelle precedenti note sui rifiuti identificati dai codici CER 161104 e CER 161106, già autorizzati.

Con nota protocollo n. 18511/LB7 del 31/01/2014, la Provincia di Torino ha chiesto all'ARPA Dipartimento di Torino osservazioni sui contenuti della documentazione inviata dalla società C&G Ambiente s.r.l. con nota del 18/12/2013.

Con nota protocollo n. 115195/LB7 del 11/07/2014, la Provincia di Torino ha sollecitato l'ARPA Dipartimento di Torino affinché presentasse quanto richiesto con la nota prov.le del 31/01/2014.

Con nota protocollo n. 65617 del 05/08/2014, l'ARPA Dipartimento di Torino ha trasmesso il parere.

Con nota protocollo n. 70776 del 27/08/2014, l'ARPA Dipartimento di Torino ha integrato il precedente parere.

Premesso altresì che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 110-15132/2014 del 06/05/2014 è stato emanato un provvedimento di diffida nei confronti della società C&G Ambiente s.r.l., per il mancato rispetto delle previsioni progettuali e gestionali approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi.

L'ARPA Dipartimento di Torino, con nota protocollo n. 56442 del 07/07/2014, ha trasmesso la relazione inerente le verifiche effettuate sui rifiuti identificati dai codici CER 100202 *scorie non trattate* (n. due campioni) e codici CER 170504 *terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (n. un campione)*, prelevati in discarica nei mesi di dicembre 2013 e febbraio 2014. Nella relazione è stato comunicato che i risultati analitici eseguiti su uno dei due rifiuti identificati dal codice CER 100202, non rispettavano il limite previsto per l'accettazione del rifiuto in discarica per il parametro molibdeno e che la società C&G Ambiente s.r.l. ha provveduto a richiedere la rimozione da parte del produttore (avvenuta nel mese di giugno 2014). Nella relazione stessa l'ARPA Dipartimento di Torino ha evidenziato l'elevato valore del pH nei campioni identificati dal codice CER 100202 e ha segnalato, vista la classificazione della discarica, l'opportunità di prendere in considerazione l'ipotesi di limitare i conferimenti in discarica ai rifiuti che presentano un valore di pH che rientri nei limiti che definiscono i "pH estremi" ai sensi della direttiva 67/548/CE ($\text{pH} \leq 2$ oppure $\text{pH} \geq 11,5$).

È stato rilevato che al punto 3) della sezione 4 dell'allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, relativo ai rifiuti per i quali l'ammissione in discarica è ammessa purchè siano rispettate le concentrazioni in deroga di cui all'art. 10 del Decreto del 27/09/2010 e riportate al successivo punto 5) della sezione 4 dell'allegato dell'atto autorizzativo, sono stati inseriti i rifiuti identificati dal codice CER 101208 *scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)* e CER 191205 *vetro*, i quali non devono essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto del 27/09/2010. Tali due tipologie di rifiuti infatti sono già indicate al punto 1) della sezione 4 dell'allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi. Anche il rifiuto identificato dal codice CER 170202 *vetro* risulta essere indicato sia al punto 1) della sezione 4 dell'allegato all'autorizzazione, sia al punto 2) della sezione 4 dell'allegato dell'autorizzazione medesima. Tale codice CER rientra nelle tipologie di rifiuti che non devono essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto del 27/09/2010.

Considerato che:

La modifica richiesta non comporta variazioni alla volumetria ed alla morfologia autorizzata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011, ma riguarda l'integrazione dei rifiuti smaltibili in discarica ed applicazione delle deroghe già rilasciate, nonché l'estensione delle deroghe già rilasciate ai rifiuti identificati dal codice CER 161104 *altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101* e codice CER 161106 *rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161105*, già autorizzati.

L'istruttoria condotta da parte di questi Uffici, con l'ausilio tecnico dell'ARPA Dipartimento di Torino, ha tenuto conto delle osservazioni indicate nella nota protocollo n. 3143 del 08/08/2013 del Comune di Caravino.

17

L'ARPA Dipartimento di Torino, nel parere trasmesso con nota protocollo n. 97094 del 24/10/2013, ha comunicato la possibilità di integrare l'autorizzazione con i codici CER richiesti con limitazioni.

L'ARPA Dipartimento di Torino, nel parere trasmesso con nota protocollo n. 65617 del 05/08/2014, sulla base del precedente parere e delle informazioni trasmesse dalla società, ha formulato delle considerazioni su alcuni dei nuovi rifiuti richiesti limitandone le deroghe proposte; ha ritenuto ammissibile l'estensione delle deroghe per i rifiuti identificati dai codici CER 161104 e 161106, nonché ha chiesto di prendere in considerazione l'ipotesi di limitare i conferimenti in discarica ai rifiuti che presentano un valore di pH che rientri nei limiti indicati nella direttiva 67/548/CE ($\text{pH} \leq 2$ oppure $\text{pH} \geq 11,5$), di definizione di "pH estremi".

L'ARPA Dipartimento di Torino, nel parere trasmesso con nota protocollo n. 70776 del 27/08/2014, ha integrato il parere del 05/08/2014 esprimendo, in assenza delle richieste informazioni circa le caratteristiche fisico chimiche dei rifiuti, un giudizio ostativo verso la possibilità di derogare alcuni parametri per alcune tipologie di rifiuti dalle caratteristiche definite dal parere ARPA con prot. 97094 del 24/10/2013. In osservanza dei principi citati nei precedenti pareri non sono state valutate richieste di deroga formulate genericamente per "tutti i metalli", ma viene espresso parere esclusivamente per richieste riferite a parametri specifici. In termini cautelativi, anche per i rifiuti per i quali non è stato precedentemente espresso un parere specifico circa l'ammissibilità della richiesta di deroga (CER 100908, 100912, 120113, 120117), in ragione della possibile variabilità di composizione del rifiuto e in assenza di informazioni che possano definire il suo ambito di variazione, non si ritiene opportuno valutare l'ipotesi di deroga per i limiti di concentrazione dell'eluato per tutti i metalli che possono presentare caratteristiche di tossicità per l'uomo o l'ambiente (cromo, antimonio e selenio). Inoltre ha rettificato, per quanto riguarda le richieste di deroga sui rifiuti già autorizzati identificati dai codici CER 161104 e 161106, quanto espresso nei precedenti pareri e quindi di non considerare ammissibili le richieste di deroga per i parametri antimonio, cromo totale e piombo, mentre si ammettono le proposte di deroga per parametri quali molibdeno, cloruri, solfati, fluoruri e TDS non citati nel precedente parere.

Nella sezione 4 dell'allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, i rifiuti identificati dal codice CER 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico), CER 170202 vetro, e CER 191205 vetro sono stati riportati in due punti diversi dell'allegato e quindi si ritiene necessario confermarli solo al punto 1) della sezione 4 dell'allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, per le motivazioni citate in premessa.

Rilevato che:

Sulla base delle considerazioni formulate dall'ARPA Dipartimento di Torino e dell'istruttoria condotta da parte di questi Uffici, quanto proposto dalla società C&G Ambiente s.r.l., in merito all'integrazione dell'elenco dei rifiuti ammessi in discarica con deroghe e all'estensione delle deroghe ai rifiuti già autorizzati (CER 161104 e CER 161106) risulta approvabile con l'adozione delle limitazioni e delle prescrizioni riportate nel presente atto, anche in considerazione della classificazione dell'impianto in discarica per rifiuti inerti. Le limitazioni suddette sono relative ai seguenti aspetti:

- concessione parziale delle deroghe richieste sulle 17 tipologie di nuovi rifiuti

- concessione parziale delle deroghe richieste sui rifiuti identificati dai codici CER 161104 e CER 161106, già autorizzati
- prescrizioni per l'ammissibilità relativamente a ciascuna tipologia di nuovo rifiuto
- limitazione al conferimento in discarica in big-bags di alcune tipologie di nuovi rifiuti

Sulla base di quanto indicato nelle relazioni dell'ARPA trasmesse con nota protocollo n. 56442 del 07/07/2014 e n. 65617 del 05/08/2014, che chiede di prendere in considerazione l'ipotesi di limitare lo smaltimento in discarica ai rifiuti che presentano un valore di pH che rientri nei limiti che definiscono i "pH estremi" ai sensi della direttiva 67/548/CE ($\text{pH} \leq 2$ oppure $\text{pH} \geq 11,5$), si ritiene opportuno provvedere all'avvio di un procedimento volto alla modifica dell'autorizzazione.

Ritenuto pertanto:

Di approvare quanto proposto dalla società C&G Ambiente s.r.l. e trasmesso con note datate 08/05/2013, 10/10/2013 e 20/01/2014, relativamente all'integrazione delle tipologie di rifiuti ammesse in discarica e all'estensione delle deroghe sui rifiuti identificati dai codici CER 161104 e CER 161106, già autorizzati, nel rispetto di alcune limitazioni e prescrizioni.

Per comodità di lettura si ritiene opportuno procedere alla sostituzione della sezione 4 dell'allegato dell'autorizzazione già rilasciata con quanto riportato nell'allegato al presente atto, parte integrante dello stesso, comprendendo le integrazioni richieste, nonché la conferma dei rifiuti identificati dal codice CER 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico), CER 170202 vetro e CER 191205 vetro al solo punto 1) della sezione dell'allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi. Le modifiche effettuate a seguito del presente provvedimento, relative all'integrazione di nuovi 17 codici CER, sono evidenziate in carattere sottolineato.

Di dare atto della necessità di attivare un procedimento di modifica della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, al fine di limitare lo smaltimento in discarica ai rifiuti che presentano un valore di pH che rientri nei limiti che definiscono i "pH estremi" ai sensi della direttiva 67/548/CE ($\text{pH} \leq 2$ oppure $\text{pH} \geq 11,5$), come evidenziato dall'ARPA nelle relazioni trasmesse con nota protocollo n. 56442 del 07/07/2014 e n. 65617 del 05/08/2014.

L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento ma non nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche, visti i tempi di sospensione dei termini dovuti alle richieste di integrazione e relativi pareri, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per valutare la proposta della società C&G Ambiente s.r.l. e per garantire il rispetto delle osservazioni del Comune di Caravino nella nota del 08/08/2013.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante "Le norme in materia ambientale".

Il D.Lgs. n. 36/2003, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle

Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti”.

Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla “Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.

La L.R. 44/2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/1998.

La L.R. 24/2002 e s.m.i., recante le “Norme per la gestione dei rifiuti”.

Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’articolo 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 della Provincia di Torino - Programma 65 “Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo”, che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA

1) di autorizzare la società C&G Ambiente s.r.l., con Sede Legale in Via Torino 22, Comune di Roasio (VC), alla modifica richiesta con nota datata 08/05/2013 e smi della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di riportate nel presente atto, relativa a quanto segue:

- integrazione dei rifiuti smaltibili presso la discarica per rifiuti inerti sita in Località Rivaltero, Comune di Caravino con 17 nuove tipologie di rifiuti con deroghe limitate ad alcuni parametri nonché specifiche modalità di ammissibilità dei rifiuti e del loro abbancamento (conferimento in *big-bags*)

- estensione delle deroghe già rilasciate sui rifiuti identificati dai codici CER 161104 *altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101 e CER 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161105*, già autorizzati, con specifiche limitazioni.

2) di sostituire la sezione 4 dell’allegato della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, con quanto riportato nell’allegato al presente atto, parte integrante dello stesso. Le modifiche effettuate a seguito del presente provvedimento, relative all’integrazione di nuovi 17 codici CER, sono evidenziate in carattere sottolineato.

3) di dare atto che, qualora fossero accertati dagli Enti di controllo effetti negativi sull’ambiente, ovvero molestie nei confronti della popolazione residente nell’area circostante la discarica, quale ad esempio la propagazione di odori sgradevoli, polveri e rumore, le limitazioni prescritte nel presente atto, in particolare per quanto riguarda i rifiuti autorizzati e le relative deroghe, potranno essere oggetto di rivalutazione.

4) di dare atto della necessità di attivare un procedimento di modifica della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, al fine di limitare lo smaltimento in discarica ai rifiuti che presentano un valore di pH che rientri nei limiti che definiscono i “pH estremi” ai sensi della direttiva 67/548/CE ($\text{pH} \leq 2$ oppure $\text{pH} \geq 11,5$).



RI

5) di far salvo quanto già prescritto con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 181-33159/2011 del 20/09/2011 e smi, per quanto non modificato con il presente atto.


Fa parte integrante del presente atto l'allegato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di notifica, ricorso innanzi al TAR Piemonte.

GLS/sr

Torino, 29 AGO. 2014

 DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Edoardo GUERRINI)

Il Direttore d'Area
Paola Molina



ALLEGATO
Sezione 4: Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti inerti sita in Località Rivaltero, Comune di Caravino. Aggiornamento agosto 2014.

1) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti inerti** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), **senza essere sottoposti ad una preventiva caratterizzazione analitica**, in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto del 27/09/2010. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti di seguito elencati purché provenienti dallo stesso processo produttivo.

10	<i>rifiuti prodotti da processi termici</i>	
1011	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
101103	scarti di materiali in fibra a base di vetro **	Solo se privi di leganti organici
1012	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
15	<i>rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>	
1501	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)	
150107	imballaggi in vetro	
17	<i>rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</i>	
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
170101	cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170102	mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170103	mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
1702	legno, vetro e plastica	
170202	vetro	
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
170504	terra e rocce***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19	<i>rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>	
1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
191205	vetro	
20	<i>rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</i>	
2001	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	
200102	vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
2002	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
200202	terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

LEGENDA

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.


(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

2) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti inerti** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), per i quali è necessaria una **preventiva caratterizzazione analitica** al fine di verificare il rispetto dei limiti riportati in tabella 2 del Decreto del 27/09/2010, fatte salve le limitazioni e le deroghe indicate per ciascun codice CER. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. Le tipologie di rifiuti evidenziate con carattere sottolineato sono relative alla richiesta di integrazione effettuata in data 19/06/2013 (nota società C&G Ambiente s.r.l. del 08/05/2013).

01	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	
0104	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	
010409	scarti di sabbia e argilla	
0105	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione	
010504	fanghi e rifiuti da perforazione di pozzi di acque dolci	Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: assenza di additivi e sostanze pericolose contenuto in sostanza secca >45% Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione processo di produzione schede di sicurezza di tutti i prodotti e reagenti utilizzati durante il processo di produzione che ha generato il rifiuto per i parametri cloruri, fluoruri, solfati e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione
010599	rifiuti non specificati altrimenti	Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: materiale esclusivamente proveniente da attività di perforazione o realizzazione di gallerie, composto esclusivamente di terre e rocce, fango di perforazione privo di sostanze dannose per l'ambiente, sabbia, cemento e/o inerti da costruzione. assenza di additivi e sostanze pericolose Contenuto in sostanza secca >45% Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione processo di produzione motivando l'impossibilità di attribuire altri codici specifici schede di sicurezza di tutti i prodotti e reagenti utilizzati durante il processo di produzione che ha generato il rifiuto certificazione del luogo di produzione per i parametri cloruri, fluoruri, solfati e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione
08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati); adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	
0802	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)	

080202	<u>fanghi acquosi contenenti materiali ceramici, limitatamente allo stato fisico solido</u>	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: fanghi generati dalla levigatura di gres porcellanato non smaltato privo di sostanze pericolose per l'ambiente. le materie prime non devono contenere smalti o vernici o altri materiali organici contenuto in sostanza secca >45%</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione processo di produzione schede di sicurezza di tutti i prodotti e reagenti utilizzati durante il processo di produzione che ha generato il rifiuto per i parametri cloruri, fluoruri, solfati e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
10	<u>rifiuti prodotti da processi termici</u>	
1001	<u>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</u>	
100121	<u>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</u>	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: fanghi costituiti esclusivamente dai residui di trattamento delle acque di raffreddamento prodotti in centrali termoelettriche; contenuto in sostanza secca >45%</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto con descrizione dettagliata della linea fanghi e schede di sicurezza di tutti i reagenti impiegati nel processo di produzione che ha generato il rifiuto per i parametri cloruri, fluoruri, solfati, TDS e nichel i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
100126	<u>rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento</u>	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: rifiuto formato esclusivamente da limi estratti dalle vasche di sedimentazione delle acque provenienti dal processo di raffreddamento in centrali termoelettriche; contenuto in sostanza secca >45%</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto con descrizione dettagliata della linea fanghi, schede di sicurezza di tutti i prodotti e reagenti utilizzati durante il processo di produzione che ha generato il rifiuto. per i parametri cloruri, fluoruri, solfati, TDS e nichel i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
1009	<u>rifiuti della fusione di metalli ferrosi</u>	
100908	<u>forme e anime di fonderia utilizzate</u>	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: forme e anime costituite da sabbie siliciche prodotte in fonderie di metalli non ferrosi</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto e schede di sicurezza di tutti i reagenti, resine leganti e altri prodotti impiegati nel processo di produzione che ha generato il rifiuto. caratterizzazione, omologa e verifica di ammissibilità comprendente l'analisi dei fenoli e altri composti pericolosi identificati (anche in tracce) nella fase di caratterizzazione; per i parametri TDS, nichel, zinco e molibdeno i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
1012	<u>rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</u>	

101213	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: rifiuto composto esclusivamente da matrici fangose prodotte dal lavaggio degli stampi prima della cottura dei preparati per il settore ceramico, mattoni e refrattari; ammesse esclusivamente cariche costituite da caolini, argille, sabbie e gessi impiegati nel processo che ha generato il rifiuto. contenuto in sostanza secca >45%</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto e schede di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel processo di produzione che ha generato il rifiuto. per i parametri cloruri, fluoruri, solfati e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
1013	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
101304	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce	
101307	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	
12	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	
1201	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
120113	rifiuti di saldatura	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: rifiuto composto esclusivamente dal materiale di scarto proveniente dal processo di raffreddamento delle saldature a mezzo di sabbia. Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto e schede di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel processo di generazione del rifiuto. per i parametri fluoruri, nichel, zinco e molibdeno i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
120117	materiale abrasivo di scarto	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: rifiuto composto esclusivamente sabbie silicee sfuse utilizzate per il trattamento superficiale dei metalli prive di sostanze pericolose per l'ambiente. Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto e schede di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel processo che ha generato il rifiuto. per i parametri fluoruri, nichel, zinco e molibdeno i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
16	rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	
1611	scarti di rivestimenti e materiali refrattari	
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101 **	
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161101	per i parametri cloruri, solfati, fluoruri, TDS e molibdeno i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione **
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 161105	per i parametri cloruri, solfati, fluoruri e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione **
17	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	
1701	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	

170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	**
19	<i>rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</i>	
1903	rifiuti stabilizzati/solidificati	
190305	rifiuti stabilizzati	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: siano documentate le caratteristiche di accettabilità in discarica per rifiuti inerti dei singoli rifiuti in ingresso al trattamento di stabilizzazione.</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione che il trattamento di stabilizzazione sia atto a modificare il grado di solubilità dei componenti; dettagliata descrizione dei rifiuti in ingresso, del processo produttivo che ha generato il rifiuto, schede di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel processo; caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso al processo di stabilizzazione</p>
190307	rifiuti solidificati	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: siano documentate le caratteristiche di accettabilità in discarica per rifiuti inerti dei singoli rifiuti in ingresso al trattamento di solidificazione.</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: certificazione che il trattamento di solidificazione sia atto a modificare il grado di secco del rifiuto e non a variarne le caratteristiche chimiche di partenza; dettagliata descrizione dei rifiuti in ingresso, del processo produttivo che ha generato il rifiuto, schede di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nel processo; caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso al processo di stabilizzazione</p>
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni	<p>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni: materiale fangoso prodotto dagli impianti di lavaggio terre (soil washing) provenienti da cantieri di bonifiche ambientali</p> <p>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto: documentazione tecnica inerente il fenomeno di contaminazione che ha generato i rifiuti e le sostanze inquinanti contenute. certificazione per ogni lotto di produzione (sito di provenienza del materiale da sottoporre al trattamento) che il processo di lavaggio applicato al terreno sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti previsti all'art. 5 D.M. 27.09.2010; dettagliata descrizione dei rifiuti in ingresso, schede di sicurezza di tutti i prodotti e eventuali prodotti impiegati nel processo; per i parametri cloruri, solfati e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>

3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti inerti** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), **esclusivamente conferiti in appositi contenitori tipo big-bag**, per i quali è necessario una **preventiva caratterizzazione analitica** al fine di verificare il rispetto dei limiti riportati in tabella 2 del Decreto del 27/09/2010, fatte salve le limitazioni e le deroghe indicate per ciascun codice CER. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di

pericolosità dei rifiuti. Le tipologie di rifiuti evidenziate con carattere sottolineato sono relative alla richiesta di integrazione effettuata in data 19/06/2013 (nota società C&G Ambiente s.r.l. del 08/05/2013).

10	<u>rifiuti prodotti da processi termici</u>	
1001	<u>rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</u>	
100101	<u>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</u>	<p><u>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni:</u> rifiuto composto esclusivamente dalla frazione ceneri pesanti prodotte da centrali a biomassa non alimentate da rifiuti.</p> <p><u>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto:</u> certificazione dell'esistenza di un processo di isolamento/separazione della linea ceneri leggere e ceneri pesanti, descrizione dei processi volti a evitare la formazione di composti quali diossine e furani; caratterizzazione, omologa e verifica di ammissibilità integrata dall'analisi dei parametri diossine e furani per i parametri zinco, nichel e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
100103	<u>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</u>	<p><u>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni:</u> rifiuti prodotti unicamente da centrali a biomassa non alimentate da rifiuti</p> <p><u>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto:</u> certificazione dell'esistenza di un processo di isolamento/separazione della linea ceneri leggere e ceneri pesanti, descrizione dei processi volti a evitare la formazione di composti quali diossine e furani; caratterizzazione, omologa e verifica di ammissibilità integrata dall'analisi dei parametri diossine e furani per i parametri zinco, nichel e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>
100115	<u>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14</u>	<p><u>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni:</u> rifiuti prodotti unicamente da centrali a biomassa non alimentate da rifiuti rifiuto limitato esclusivamente alla frazione "ceneri pesanti"</p> <p><u>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto:</u> certificazione dell'esistenza di un processo di isolamento/separazione della linea ceneri leggere e ceneri pesanti, descrizione dei processi volti a evitare la formazione di composti quali diossine e furani; caratterizzazione, omologa e verifica di ammissibilità integrata dall'analisi dei parametri diossine e furani per i parametri zinco, nichel e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p> <p>**</p>
100117	<u>ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16</u>	<p><u>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni:</u> rifiuti prodotti unicamente da centrali a biomassa non alimentate da rifiuti</p> <p><u>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto:</u> certificazione dell'esistenza di un processo di isolamento/separazione della linea ceneri leggere e ceneri pesanti, descrizione dei processi volti a evitare la formazione di composti quali diossine e furani; caratterizzazione, omologa e verifica di ammissibilità integrata dall'analisi dei parametri diossine e furani per i parametri zinco, nichel e TDS i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione</p>

		**
1009	rifiuti della fusione di materiali ferrosi	
100912	<u>altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11</u>	<i>Caratteristiche specifiche del rifiuto e limitazioni:</i> rifiuto composto esclusivamente da sabbie esauste provenienti da fonderie di ghisa <i>Documentazione integrativa necessaria per la caratterizzazione del rifiuto:</i> certificazione del processo produttivo che ha generato il rifiuto e schede di sicurezza di tutti i reagenti, resine leganti e altri prodotti impiegati nel processo di produzione che ha generato il rifiuto per i parametri TDS, nichel, zinco e molibdeno i limiti da rispettare sono quelli riportati al punto 5) della presente sezione **

4) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti inerti** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), per i quali è necessario una **preventiva caratterizzazione analitica** al fine di verificare il rispetto dei limiti riportati al successivo punto 5). Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti. L'ammissione dei rifiuti suddetti in discarica è subordinata alla certificazione, da parte del produttore, che tali rifiuti costituiscano la parte residuale risultante a seguito di un trattamento finalizzato a conseguire rispetto dei limiti di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti riportati nella tabella 2 del Decreto del 27/09/2010, ovvero che un eventuale trattamento non consentirebbe di rispettare i limiti di ammissibilità di cui sopra. Ai fini dell'ammissione in discarica dei **rifiuti provenienti dalla bonifica dei siti inquinati** il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltre acquisire adeguata documentazione tecnica inerente il fenomeno di contaminazione che ha generato i rifiuti e le sostanze inquinanti contenute, al fine dell'eventuale adozione di misure tese a prevenire eventuali ripercussioni negative sull'ambiente o sulla salute umana durante l'intero ciclo di attività dell'impianto.

01	<i>rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</i>	
0103	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
010306	sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	**
0104	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	
010412	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411	**
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	**
10	<i>rifiuti prodotti da processi termici</i>	
1002	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	
100202	scorie non trattate	
1009	rifiuti della fusione di metalli ferrosi	
100903	scorie di fusione	
1012	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	
101206	stampi di scarto	
1013	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
101301	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	

101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310		**
101314	rifiuti e fanghi di cemento		
17	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)		
1705	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio		
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		**
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 170505		**
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507		**
1708	materiali da costruzione a base di gesso		
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		**
1709	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		**
19	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale		
1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)		
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211.	limitatamente ai rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti generati da operazioni di bonifica di siti contaminati che provengano da impianti che garantiscano una riduzione della massa delle sostanze inquinanti contenute nei medesimi **	
1913	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda		
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301		**

5) elenco dei limiti di concentrazione derogati ai sensi dell'art. 10 del Decreto del 27/09/2010 per l'ammissione dei rifiuti elencati ai precedenti punti 2), 3) e 4).

Parametro	Limite concentrazione nell'eluato
arsenico	0,15 mg/l
bario	6 mg/l
cadmio	0,012 mg/l
cromo totale	0,15 mg/l
rame	0,6 mg/l
mercurio	0,003 mg/l
molibdeno	0,15 mg/l
nichel	0,12 mg/l
piombo	0,15 mg/l
antimonio	0,018 mg/l
selenio	0,03 mg/l
zinco	1,2 mg/l
cloruri	240 mg/l
fluoruri	3 mg/l
solforati	300 mg/l
fenoli	0,3 mg/l
TDS	1200 mg/l
TOC	60.000 mg/kg

6) È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono Pcb, come definiti dal Decreto

legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg e che contengono diossine e furani, calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4, in concentrazione superiore a 0,0001 mg/kg. Per gli altri inquinanti organici persistenti si applicano i limiti di cui all'allegato IV del Regolamento (Ce) n. 850/2004 e successive modificazioni.

7) Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ovvero si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto), anche i rifiuti di cui alla tabella 1 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa.

La presente copia, composta di n. 16
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 29/08/2014



Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti

Vincenza Ferretti

Torino, 29 Agosto 2014

Io sottoscritto Dott. Gian Luigi SOLDI, Funzionario del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Provincia di Torino, valendomi delle modalita' previste dalla legge 20/11/82 n. 890, ho provveduto a notificare copia conforme all'originale del sopraesteso atto, mediante consegna di raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio postale centrale di Torino, inviandola alla Società C&G AMBIENTE S.r.l. - Via Torino, 22 - 13060 ROASIO (VC) - ed ivi a mezzo del servizio postale.

(Gian Luigi SOLDI)

